

LEGGE DI BILANCIO E PIANO IMPRESA: UN PO' DI AGIO PER LE PMI

La nuova manovra fiscale in vigore dal 1° gennaio 2020 modifica la disciplina degli incentivi fiscali alle imprese ispirandosi alla politica

Approvata in data 27 dicembre 2019, non senza accesi dibattiti, la Legge n. 160/2019 interviene con mano pesante sulle agevolazioni contenute nel Piano Impresa 4.0 allo scopo di incrementare la platea delle imprese beneficiarie a favore delle piccole e medie imprese.

Elemento centrale della nuova normativa appare, ad una prima lettura, la convergenza verso l'apprezzato strumento del credito di imposta degli incentivi per:

- R&S, innovazione e design;
- Investimenti in beni strumentali;
- Formazione.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le principali novità.

Il credito sulla R&S si fa in tre

L'articolo 1, commi 198-209, della nuova Legge di Bilancio interviene sul credito



d'imposta R&S estendendo le fattispecie agevolabili ai programmi di innovazione, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy. Le novità, che decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 accompagnandosi a rilevanti modifiche di carattere procedurale rispetto

alla previgente normativa, prevedono l'auspicato abbandono del metodo "incrementale" a favore di quello "volumetrico" per la determinazione della base di calcolo del credito. La nuova

IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO ESTENDE LE AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI IN TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE

tecnica di rendicontazione, in particolare, consentirà l'applicazione dell'aliquota di agevolazione direttamente sul totale delle spese agevolabili, rendendo irrilevante il sostenimento di spese di ricerca, innovazione e design in periodi precedenti.

L'intensità del beneficio è divenuta variabile, in relazione alle diverse categorie di attività ammissibili, e sarà pari:

- al 12% delle spese sostenute per le attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

in campo scientifico o tecnologico, come definite dalla comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 del 27.06.2014, avendo riguardo alle metodologie di rilevazione dei dati sulla ricerca contenuti nel c.d. Manuale di Frascati dell'OCSE, nel limite di 3 milioni di euro;

- al 6% delle spese sostenute per le attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, tenendo conto dei criteri di classificazione del c.d. Manuale di Oslo dell'OCSE, nel limite di 1,5 milioni di euro;

- al 6% delle spese sostenute per le attività di design e ideazione estetica di nuovi prodotti e

campionari, svolte da imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, nel limite di 1,5 milioni di euro.

Il credito per l'innovazione tecnologica è incrementato al 10% per i progetti finalizzati ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale secondo il paradigma 4.0.

La fruizione dei nuovi crediti d'imposta è ammessa esclusivamente in compensazio-



NELLA FOTO L'AUTORE
GIUSEPPE CAPRIUOLO,
PARTNER DELL'UFFICIO
DI ROMA DI RSM ITALY

ne in F24 ma, a differenza del passato, dovrà essere effettuata in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del costo. In aggiunta agli adempimenti previsti fino al periodo di imposta 2019, inoltre, la nuova normativa introduce una nuova comunicazione al Mise il cui contenuto, nonché le modalità ed i termini di invio, saranno definiti da un Decreto Direttoriale di prossima emanazione.

Al fine di fugare i prevedibili dubbi sulla corretta classificazione delle attività agevolabili è attesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, la pubblicazione di un Decreto del MiSE che fisserà i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

Gli obblighi documentali previsti dalla nuova disciplina restano invariati:

- il responsabile aziendale delle attività ammissibili, del singolo progetto o del sotto progetto agevolabile hanno l'obbligo di predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte in ciascun periodo d'imposta. Tale relazione deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa (o dal commissionario) ai sensi del Lgs. 445/2000;

- è previsto il rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro tenuto dal MEF, di una certificazione contabile attestante la regolarità formale della documentazione contabile e l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è riconosciuto un credito di imposta a totale copertura del costo sostenuto per l'attività di certificazione, entro l'importo massimo di 5.000 euro e nel rispetto dei limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

Il nuovo credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Introdotta dall'art. 1, commi 184-197, della Legge di Bilancio 2020, il nuovo credito d'imposta per beni strumentali sostituisce super ed iperammortamento per tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021, a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L'intensità del credito di imposta è diversa a seconda della tipologia dei beni acquistati, come evidenziato dalla tabella seguente.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. Il costo di acquisto su cui si applica il beneficio è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma

1, lettera b), del TUIR, mentre per gli investimenti in leasing è assunto quale base di calcolo il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La fruizione può avvenire a decorrere:

- dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0";
- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi.

Proroga con semplificazioni del credito Formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2020 accoglie nell'art. 1, commi da 46 a 56, l'auspicata proroga del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0. Come nella previgente disciplina, il credito d'imposta per la Formazione 4.0 è riconosciuto in misura variabile sul costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente e dell'eventuale

CATEGORIA DI BENE	INVESTIMENTI COMPLESSIVI	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo	Fino a 2 milioni di euro	6%
Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegato A alla legge n. 232/2016)	Fino a 2,5 milioni di euro	40%
	Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%
	Oltre 10 milioni di euro	0%
Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali (Allegato B alla legge n. 232/2016)	Fino a 700.000 euro	15%

personale impiegato come docente o tutor interno (in tale ultimo caso, nel limite del 30% della retribuzione annua complessiva).

Le aliquote di beneficio si differenziano in relazione alla dimensione dell'impresa:

- per le piccole imprese, il credito di imposta è calcolato in misura pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di Euro 300.000;
- per le medie imprese, il credito di imposta è calcolato in misura pari al 40% della spesa sostenuta nel limite massimo di Euro 250.000;
- per le grandi imprese, il credito di imposta è calcolato in misura pari al 30% della spesa sostenuta nel limite massimo di Euro 250.000.

I piani formativi devono vertere su una o più materie rientranti nelle c.d. "tecnologie abilitanti 4.0" che riguardino almeno uno dei tre ambiti aziendali previsti dall'Allegato A della Legge di Bilancio 2018 (vendita e marketing, informatica, tecniche e/o tecnologie di produzione).

La principale novità apportata dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda:

- l'eliminazione dell'obbligo di stipula e deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente;

PROROGATO IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Il comma 319 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 del credito di imposta per gli investimenti al Sud. La misura, ricordiamolo, consente di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2016 in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni

del Centro-Sud nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. In precedenza, già l'art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017 aveva esteso al 31 dicembre 2020 la scadenza del periodo agevolabile per gli investimenti effettuati nelle ZES,

nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre, l'art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017 aveva incluso nell'alveo delle aree agevolabili anche i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

- il potenziamento dell'incentivo al 60%, nel rispetto dei limiti annuali, in relazione alla formazione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati rientranti nelle categorie definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

Potenziamento della Nuova Sabatini

Nel solco della proroga degli incentivi fiscali di cui al Piano Transizione 4.0, l'articolo 1, commi da 226 a 229, della Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga di alcune delle misure strategiche del MiSE, tra cui la "Nuova

Sabatini", disponendone il rifinanziamento per complessivi 540 milioni di euro.

La misura, ricordiamolo, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso finanziamenti agevolati sugli investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali ed un correlato contributo statale in conto impianti determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti in beni 4.0 (tra cui investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti). La nuova normativa prevede, inoltre, una maggiorazione del contributo statale dal 30% al 100% per investimenti in beni 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, e l'estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle Pmi in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale, con una maggiorazione del contributo statale del 30%.

